

"Comitato Reggio Città Universitaria"

ART. 1

E' costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 39 e segg. del codice civile, un comitato.

Il comitato assume la denominazione **"Comitato Reggio Città Universitaria"**. Il comitato ha la sede legale in Reggio Emilia, Via Vittorio Veneto, 6 e ha durata indeterminata.

Ferma restando la previsione di cui all'art.42 del Codice Civile, lo stesso potrà essere sciolto per deliberazione presa con il voto unanime dei membri del comitato. Ogni variazione di indirizzo della sede non prevede modifica statutaria.

ART. 2

Il comitato ha lo scopo di promuovere e sostenere l'educazione e la cultura nel territorio di Reggio Emilia, sia facendo opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sia favorendo iniziative di supporto economico e, più precisamente, ha le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) La raccolta di risorse per la ristrutturazione dell'immobile (ex Seminario vescovile) di via Timavo 93 al fine di destinarlo a sede universitaria e studentato, facendo salve le prerogative dell'ente proprietario;
- b) La promozione e la sensibilizzazione all'iniziativa, nonché la realizzazione e promozione di attività ed eventi collegati alla ristrutturazione;
- c) L'iniziativa, la cura e la gestione di attività culturali, sia umanistiche sia tecnico-scientifiche, in qualsiasi modo afferenti l'utilizzo per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'immobile ex Seminario vescovile, anche successivamente e indipendentemente dalla ristrutturazione.

Esso intende creare le condizioni affinché un importante edificio, posto in area strategica, mantenga la sua destinazione di luogo educativo portando un beneficio diretto ed indiretto alla città e al suo sviluppo sostenibile. Al fine di perseguire il suo scopo potrà operare in tutti i settori.

Per il raggiungimento dello scopo e delle specifiche finalità di cui sopra, il Comitato potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- finanziare, mediante le attività sottoelencate, la ristrutturazione dell'immobile di via Timavo (ex Seminario vescovile) così da potere ospitare l'Università di Modena e Reggio nonché uno studentato;
- organizzare manifestazioni, convegni ed altre iniziative idonee a promuovere la partecipazione dei cittadini all'obiettivo di cui al punto a) che precede;
- promuovere e sostenere sottoscrizioni e raccolte di fondi, direttamente versate dai sottoscrittori su appositi conti correnti intestati al Comitato, per contribuire a finanziare l'attività di cui sopra;
- stabilire rapporti di collaborazione con istituzioni ed enti, sia pubblici che privati, nonché singole persone interessate durante l'iter di realizzazione di lavori finanziati con i fondi stessi;

- collaborare, per quanto di competenza del Comitato, con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e con l'ente proprietario del fabbricato, riguardo a tutti i temi connessi al recupero dell'ex Seminario vescovile;
- ricevere da terzi e, spontaneamente, dai propri aderenti unicamente versamenti per sostenere le spese del Comitato stesso e delle sue iniziative;
- svolgere ogni altra attività di cui alle lettere g), h), i) e q) dell'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- assumere ogni altra iniziativa che verrà ritenuta utile per il conseguimento dello scopo indicato; in particolare potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno necessarie o utili al conseguimento degli scopi indicati.

Le attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017 possono essere esercitate e saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, secondo le indicazioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Il comitato non può svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, così come indicato.

Il comitato pertanto ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Il Comitato non persegue fini di lucro, è un ente no profit-ETS.

ART. 3

Al comitato possono partecipare, in ciascuno dei ruoli infra indicati, persone fisiche, persone giuridiche ed enti, secondo le norme del presente statuto.

Il comitato è a struttura aperta.

I partecipanti potranno essere, anche cumulativamente e secondo le indicazioni di cui infra:

i) componenti (soggetti o enti promotori e soggetti o enti che successivamente entreranno a far parte del comitato),

ii) sottoscrittori (soggetti o enti che promettono di effettuare ed effettivamente effettuano le oblazioni),

iii) organizzatori (soggetti o enti che, collegialmente come infra precisato, eseguono le direttive dell'assemblea dei componenti e dell'atto costitutivo per il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui sopra),

iv) sindaci (soggetti o enti preposti al controllo),

v) presidente (soggetto o ente che ha la rappresentanza del comitato)

vi) vice presidente (soggetto o ente che ha la rappresentanza del comitato in assenza del presidente).

I componenti del comitato sono anche sottoscrittori, ma possono esservi sottoscrittori che non siano anche componenti.

Possono essere componenti del comitato tutte le persone fisiche e gli enti che condividono lo scopo e la finalità del comitato. Sono componenti del comitato quanti si impegnano alle attività di cui sopra e, in particolare, alla raccolta fondi per la ristrutturazione dell'immobile di Via Timavo (ex Seminario vescovile) con contributi in denaro oppure con prestazioni di servizi o di beni. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato. La qualifica di

componente del comitato è intrasmissibile sia con atto tra vivi sia a causa di morte.

ART. 4

Chi intende essere ammesso al comitato e sarà presente alla stipula dell'atto costitutivo del comitato prende l'appellativo di componente promotore. I promotori redigono e approvano il presente statuto, da considerarsi anche quale programma del comitato.

Chi intende aderire in una fase successiva alla costituzione dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo un'apposita domanda il cui modello sarà predisposto secondo criteri non discriminatori dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del comitato.

Il Consiglio Direttivo dovrà fornire risposta scritta entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta; entro il medesimo termine dovrà comunicare la risposta agli interessati. L'eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato.

In caso di rigetto o di ritardo ingiustificato nella risposta, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto o entro sessanta giorni dalla scadenza del termine entro il quale doveva essere fornita la risposta, l'aspirante componente potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea appositamente convocata o in occasione della successiva convocazione.

Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita del comitato.

ART. 5

La qualifica di componente da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- a partecipare alla vita del comitato, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi del Comitato;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 6

I componenti sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi del comitato;
- al versamento del contributo in funzione dei programmi di attività e degli impegni assunti.

I contributi non possono essere restituiti, così come infra meglio indicato. I contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In merito alla responsabilità per le obbligazioni assunte, i componenti prendono atto che, ai sensi dell'articolo 41 c.c., i medesimi sono personalmente e solidalmente responsabili fino a quando il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica.

Ciascun socio potrà dichiarare in sede di atto costitutivo o di domanda di adesione l'importo massimo dei contributi che promette di versare; il socio non sarà tenuto ad alcun versamento che ecceda tale importo. Nulla esclude che ciascun componente possa decidere liberamente di impegnarsi a versare e di versare ulteriori contributi in misura che riterrà opportuna.

ART. 7

La qualifica di componente si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8

Il recesso, diritto che potrà essere esercitato in qualsiasi momento senza onere di preavviso, dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del componente:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del comitato;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del comitato;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al comitato.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il componente interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

Il recesso e l'esclusione diventano operanti dal momento dall'annotazione nel libro dei componenti.

ART. 9

Tutte le deliberazioni che incidono sulla qualifica di componente devono essere comunicate ai componenti destinatari mediante lettera raccomandata ar o pec inviata all'ultimo indirizzo risultante dal libro dei componenti.

ART. 10

Il comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 117/2017, da:

1. contributi dei componenti;
2. oblazioni spontanee dei sottoscrittori;
3. eredità, donazioni e legati;
4. riserve formate con utili;
5. altre riserve accantonate;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: convegni, pubblicazioni, spettacoli di intrattenimento, attività culturali e/o ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi, nel caso in cui non abbiano carattere commerciale;

7. altre entrate compatibili con le finalità del comitato (quali, ad esempio, contributi di natura pubblica).

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da contributi, oblazioni, avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni e le entrate comunque denominate acquisiti a qualsiasi titolo dal comitato è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come meglio indicato all'articolo 2.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i componenti durante la vita del comitato né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti aventi la stessa natura che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Il comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse come sopra indicato.

In ogni caso, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. n. 117/2017.

ART. 11

L'esercizio del comitato va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per l'anno successivo, secondo le regole di cui agli articoli 13 e 14 del d. lgs. n. 117/2017. Tali documenti devono essere presentati all'Assemblea dei componenti per l'approvazione.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio del comitato.

ART. 12

Sono organi del comitato:

- a) l'Assemblea, composta dai componenti del comitato;
- b) il Consiglio Direttivo, composto dagli organizzatori;
- c) il Collegio Sindacale, composto dai sindaci;
- d) il presidente del Consiglio Direttivo, che è anche presidente del comitato
- e) il vice presidente del Consiglio Direttivo, che è anche vice presidente del comitato.

Tutte le cariche non prevedono alcun compenso, ad eccezione dei membri del Collegio Sindacale per i quali valgono comunque i limiti di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 117/2017.

Tutte le persone nominate rimarranno in carica per la durata prevista per la carica fatti salvi scioglimento anticipato, revoca, esclusione, recesso o dimissioni.

Tutte le cariche sono rinnovabili.

ART. 13

L'assemblea dei componenti è il massimo organo deliberativo del comitato ed è

convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano del comitato e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i componenti, sin dalla loro ammissione.

ART. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria, elencati in via esemplificativa come segue:

1. emanazione delle linee guida dell'attività;
2. elezione e revoca del presidente e del vice presidente;
3. determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dal presente statuto;
4. nomina e revoca del Consiglio Direttivo;
5. nomina e revoca del Collegio Sindacale;
6. approvazione del bilancio preventivo;
7. approvazione del bilancio consuntivo;
8. approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
9. approvazione di eventuali Regolamenti;
10. deliberazione di ratifica o rigetto dell'esclusione dei componenti;
11. delibera in merito alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione delle azioni di responsabilità nei loro confronti, nonché in merito all'esclusione dei componenti su proposta del consiglio direttivo;
12. approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
13. approvazione del modello di richiesta di partecipazione come componente del comitato, predisposto dal Consiglio direttivo.

Le revoche e le esclusioni possono essere deliberate solo se per giusta causa.

ART. 15

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del comitato nominando i liquidatori.

ART. 16

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede del comitato almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, comunque nell'ambito del Comune di Reggio Emilia), la data e l'orario della convocazione.

A tutti i componenti deve essere inviata lettera raccomandata ar o pec, ovvero mediante qualunque altro mezzo (cartaceo o elettronico) che consenta un

riscontro certo della ricezione, contenente la convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

Essa ha luogo almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei componenti. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In tal caso la convocazione, in caso di inerzia del presidente, potrà essere effettuata anche da parte del vice presidente o da un sindaco.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: "una testa un voto".

Ogni componente può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 3 (tre) componenti esprimendo quindi un massimo di 4 (quattro) voti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei componenti presenti o rappresentati mediante delega, mentre l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del comitato, anche se rappresentati, fatte salve diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti che siano anche membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del comitato, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del comitato e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da un componente presente all'assemblea.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 11 (undici) membri organizzatori, nominati dall'Assemblea, e ha la durata di 3 (tre) anni.

Il primo Consiglio Direttivo è composto da membri organizzatori nelle persone di:

-
-
-

La maggioranza degli organizzatori è scelta tra le persone fisiche componenti il comitato ovvero indicate dagli enti componenti il comitato; si applica l'articolo 2382 c.c. I membri del consiglio direttivo non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità o inconferibilità alla carica.

I membri del Consiglio Direttivo, quali organizzatori, al momento dell'accettazione della carica prendono atto del contenuto dell'art. 40 c.c.

Il Presidente e il vice presidente dell'Assemblea ricoprono la medesima carica nel Consiglio Direttivo.

Il compito del Consiglio Direttivo, quale organo di amministrazione, consiste nella gestione dei fondi raccolti e nell'attuazione delle deliberazioni assembleari e del presente statuto.

Spettano, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo le seguenti attività:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività del comitato sulla base dei programmi approvati dall'assemblea;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del comitato che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- f) vigilare, compatibilmente con le funzioni del Collegio sindacale, sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo stesso.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata ar o pec, ovvero mediante qualunque altro mezzo (cartaceo o elettronico) che consenta un riscontro certo della ricezione, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo potranno svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle condizioni previste dall'articolo 16.

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più membri del Consiglio Direttivo, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità lo stesso Consiglio non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 (venti) giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del comitato.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il presidente e il vice presidente devono essere componenti del comitato e ciascuno rimarrà in carica per 3 (tre) anni.

Il primo presidente è _____, mentre il primo vice presidente è _____.

Sia il presidente sia il vice presidente non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità o inconferibilità alla carica.

ART. 21

Il Collegio Sindacale ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti al registro dei revisori legali e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Ai componenti del Collegio sindacale si applica l'art.2399 c.c.

I sindaci possono non essere componenti del comitato.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile e monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal

fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presentano la propria relazione annuale in tema di bilancio.

Il primo Collegio Sindacale è composto da:

-
-
-

Le adunanze del Collegio sindacale potranno svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, alle condizioni previste dall'articolo 16.

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri ai sensi dell'articolo 15 del d. lgs. n. 117/2017 (libro dei componenti, libro dell'Assemblea, libro del Consiglio Direttivo, libro del Collegio Sindacale, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività del comitato, con particolare riferimento ai bilanci.

Tali documenti del comitato, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei componenti senza oneri, dei membri organizzatori e dei sindaci per la consultazione. Sono fatte in ogni caso salve le altre forme di pubblicità richieste da leggi speciali.

ART. 23

Lo scioglimento del comitato deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della totalità dei componenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non componenti, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento del comitato, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, sempre nell'osservanza dello scopo del comitato, senza alcun diritto a rimborso o restituzione per i sottoscrittori, per i componenti o per i membri degli altri organi del comitato. Si applica in ogni caso l'articolo 9 del d. lgs. n. 117/2017.

ART. 24

Qualsiasi controversia che insorgesse tra i componenti o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 (trenta) giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in base all'inquadramento dell'ente.

ART. 26

Il fondo iniziale istituito in sede di costituzione ammonta a euro

_____.

Risulta soddisfatto il dettato dell'articolo 22, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 117/2017 in quanto il presidente mi dichiara esistente, al momento della sottoscrizione, il patrimonio minimo e me lo fa constatare mediante l'esibizione dell'assegno circolare n. _____, emesso dalla banca _____, in data _____, di euro _____, intestato al costituendo comitato,

ed è composto dai seguenti contributi, versati al presidente del comitato, come sopra, nominato che ne rilascia quietanza:

- 1)
- 2)
- 3)

V. ART. 22 D.LGS. N. 117/2017

I promotori conferiscono espresso mandato al Consiglio direttivo di procedere alla pratica necessaria al fine di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica del Comitato e, se e quando possibile, di ONLUS prima e di ETS poi, con ampia facoltà di modificare la denominazione del Comitato stesso con l'aggiunta degli acronimi o delle definizioni previste dalla relativa normativa.

A tal fine il Consiglio direttivo viene investito di ogni e più ampio potere all'uopo occorrente, senza limitazione alcuna, incluso quello di apportare al presente statuto quelle modifiche formali che si rendessero necessarie, senza che ciò possa però, in alcun modo, variarne lo spirito e la sostanza.

